

Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2014, n. 7-7354

**DGR n. 33-6515 del 14.10.2013. Modifica composizione della Commissione di esperti prevista dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con DGR n. 25-6398 del 23.09.2013, come modificata dalla DGR n. 33-6515 del 14.10.2013, era stata a suo tempo costituita la Commissione di esperti prevista dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per la formazione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

In seno a tale Commissione era stato nominato, in qualità di componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi della disposizione richiamata, il dott. Felice Ungaro, (omissis), conformemente alla designazione espressa dall'Agenzia in parola con nota prot. n. 0012291 del 04.10.2013.

Quanto sopra premesso, il dott. Ungaro, con comunicazione di data 25.03.2014 inviata al direttore della Direzione Sanità, ha comunicato le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, dalla Commissione di esperti, per sopraggiunti motivi familiari.

Con nota prot. n. 7176/DB2012 del 28.03.2014, attesa la necessità di assicurare la tempestiva ripresa dei lavori della Commissione, ormai prossimi alla conclusione, è stata quindi richiesta all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la formulazione di una nuova designazione; la richiesta è stata riscontrata con nota prot. n. 0004190 del 01.04.2014, a mezzo della quale è stato individuato, quale nuovo componente della Commissione, il dott. Pietro Quinto, (omissis).

Quanto sopra premesso, si rende necessario provvedere alla modifica della citata DGR n. 33-6515 del 14.10.2013, mediante la sostituzione, in seno alla Commissione, del dr. Felice Ungaro con il dott. Pietro Quinto, rimanendo invariati i nominativi degli altri due componenti a suo tempo nominati.

Si da atto della natura indifferibile ed urgente del presente provvedimento, attesa la necessità di terminare quanto prima, a fronte dell'eventualità di nuove nomine o commissariamenti aziendali, la selezione delle candidature per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, di cui al citato art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi delle forme di legge, preso atto della natura indifferibile ed urgente del presente provvedimento,

visti:

il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

la DGR n. 25-6398 del 23.09.2013;

la DGR n. 33-6515 del 14.10.2013;

la nota Agenas prot. n. 0012291 del 04.10.2013;

la nota del dott. Felice Ungaro del 25.03.2014;

la nota del Settore Prevenzione e Veterinaria prot. n. 7176/DB2012 del 28.03.2014;

la nota Agenas prot. n. 0004190 del 01.04.2014;

*delibera*

-di prendere atto delle dimissioni rassegnate, con nota di data 25.03.2014, dal dott. Felice Ungaro dalla Commissione di esperti prevista dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 per la formazione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

-di nominare pertanto, vista la comunicazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali prot. n. 0004190 del 01.04.2014, in luogo del componente dimesso in seno alla Commissione de qua, il dott. Pietro Quinto, (omissis);

-di modificare pertanto la DGR n. 33-6515 del 14.10.2013, dando atto che, per effetto di quanto sopra, la nuova composizione della Commissione di esperti prevista dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è la seguente:

- dr.ssa Giuliana Bottero, (omissis);
- prof. Giorgio Bellomo, (omissis);
- dr. Pietro Quinto, (omissis)

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)